

REGOLAMENTO (CE) N. 2462/94 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 1904/94 in ordine alla tassa di compensazione applicabile al prezzo minimo all'importazione, per le uve secche, qualora tale prezzo non sia rispettato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CE) n. 1904/94 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato ;considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche ⁽⁴⁾, la tassa di compensazione massima è fissata in base ai prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi ; che in

base ai prezzi praticati sul mercato mondiale, di cui oggi a conoscenza, è opportuno modificare le tasse di compensazione attualmente in vigore ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato II « Tasse di compensazione » del regolamento (CE) n. 1904/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

Tasse di compensazione

1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
932,41	923,09	9,32
923,09	904,44	27,97
904,44	876,47	55,94
876,47	848,49	83,92
848,49		304,65

2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
801,19	793,18	8,01
793,18	777,15	24,04
777,15	753,12	48,07
753,12	729,08	72,11
729,08		173,43

3. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 12 e 0806 20 18 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
975,45	965,70	9,75
965,70	946,19	29,26
946,19	916,92	58,53
916,92	887,66	87,79
887,66		347,69

4. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 92 e 0806 20 98 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
838,17	829,79	8,38
829,79	813,02	25,15
813,02	787,88	50,29
787,88	762,73	75,44
762,73		210,41